

Sentenza n. 01/2010

del 14/04/2010

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

La Commissione d'Appello Federale

Sezione distaccata Lombardia

nelle persone di

Avv. Silverio Vitali	Presidente
Dott. Danilo Ariagno	Vice-presidente
Avv. Fabio Peloso	Commissario estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello proposto da Olympia Vighignolo (Cod. FIPAV 040170865), in persona del Presidente p.t., appellante

in contraddittorio con

Pallavolo Calderara, in persona del legale rappresentate p.t., non costituita, controinteressata,

Procura Federale, non intervenuta,

avente ad oggetto

l'impugnazione del provvedimento del G.U.P. del C.P. di Milano, deciso il 22/02/2010, affisso all'albo il 23/02/2010, C.U. Prot. 178/CPG/cg/10, di ripetizione della gara del campionato di Prima divisione maschile, girone B, n. 1275 tra le squadre Pallavolo Calderara e Olympia Vighignolo del 05/02/2010, che disponeva letteralmente quanto segue:

“Espletati gli accertamenti del caso, si dispone la ripetizione dell'incontro a data da destinarsi.”.

Conclusioni delle parti

Per l'appellante Olympia Vighignolo:

“Disporre la sconfitta a tavolino della società Pallavolo Calderara per non aver reperito un campo agibile entro il termine stabilito dall'arbitro”.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La società Olympia Vighignolo ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo in fatto che, il giorno 05/02/2010, doveva svolgersi la gara del campionato di Prima divisione maschile suindicata, alle ore 21.15, presso la palestra della Pallavolo Calderara.

In detta giornata si era abbattuta nella zona una violenta nevicata che, oltre ad avere reso difficoltoso raggiungere il suddetto impianto da parte dell'odierna appellante, aveva altresì cagionato un'infiltrazione d'acqua nell'impianto sportivo della Pallavolo Calderara, che rendeva impossibile lo svolgimento regolare della gara.

Allegava l'appellante che la società ospitante non aveva potuto reperire un ulteriore campo di gara per lo svolgimento della gara, così la stessa società ospite, odierna appellata, aveva messo a disposizione il proprio ed entrambe le società avevano offerto all'arbitro la propria disponibilità affinché la gara si svolgesse in tale impianto, ancorché sito in Vighignolo, comune distante circa Km 22.

Atteso che la violenta nevicata avrebbe reso difficoltoso il raggiungimento dell'impianto di Vighignolo e che la gara sarebbe verosimilmente iniziata intorno alle 23.30, il primo arbitro decideva di non disputare la gara.

Il Giudice Unico Provinciale di Milano, in sede di omologa, disponeva la ripetizione dell'incontro, con il provvedimento impugnato.

Deduceva l'appellante che tale provvedimento era erroneo, poiché, non

avendo reperito, la società ospitante, un campo idoneo allo svolgimento della gara, il G.U.P. avrebbe dovuto dichiarare la sconfitta a tavolino della squadra ospitante, con il peggior punteggio.

L'appello è infondato e merita il rigetto.

Ha dedotto l'appellante che, nell'orario di gara, si era verificata nella zona una violenta nevicata, una nevicata di intensità superiore al normale, tale da mettere in pericolo finanche la circolazione veicolare.

Proprio a causa di tale violenta nevicata, si era verificata l'infiltrazione d'acqua nella palestra che ha reso impraticabile il campo di gara.

Ha dedotto altresì l'appellante che essa ha messo a disposizione il proprio campo di gara per la disputa della partita, con ciò sostanzialmente rendendo disponibile alla squadra ospitante un campo di gara sostitutivo.

In altri termini, con l'aiuto dell'odierna appellante, la squadra ospitante ha reperito un nuovo campo di gara posto ad una distanza (circa Km 22) ragionevole per il raggiungimento e per lo svolgimento regolare della gara.

Nondimeno l'arbitro ha ritenuto di non disputare la gara, poiché le condizioni meteorologiche eccezionali sconsigliavano il raggiungimento del campo sostitutivo, come dallo stesso attestato sul rapporto di gara.

Ritiene questa Commissione che non si applichi alla fattispecie in esame l'art. 14 del Regolamento Gare, come implicitamente pretende l'appellante, ma l'art. 30 del Regolamento Gare.

L'impraticabilità del campo è stata infatti determinata da causa di forza maggiore – la violenta nevicata - e un campo sostitutivo è stato trovato, ma l'arbitro ha ritenuto di non raggiungerlo per la medesima causa di forza maggiore.

L'arbitro ha quindi applicato, nella decisione di non disputare la gara, l'art. 30, co. 1, Regolamento Gare, a mente del quale gli incontri possono

essere rinviati dall'arbitro per causa di forza maggiore, consistente in una di quelle circostanze imprevedute riguardanti il campo di gioco, richiamate dall'art. 30, co. 4, Regolamento Gare.

Senza la violenta ed eccezionale nevicata, la gara si sarebbe svolta regolarmente; non può imputarsi colpa all'ospitante per un fatto di eccezionale gravità, per una causa di forza maggiore.

Per completezza, merita comunque rammentare che, a norma dell'art. 30, u.c., Regolamento Gare, la Pallavolo Calderara dovrà rimborsare all'Olympia Vighignolo i costi della trasferta.

P.Q.M.

la Commissione d'Appello Federale, sezione distaccata Lombardia, definitivamente pronunciando:

- rigetta l'appello e conferma la decisione di primo grado;
- incamera la tassa di impugnazione;
- manda la segreteria di effettuare le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il 26/03/2010.

Il Presidente

Avv. Silverio Vitali

Affisso all'albo il 14/04/2010

La Segretaria

Dott.ssa Nicoletta De Ambroggi